

Transfer pricing: firma elettronica con marca temporale per la documentazione idonea

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Affinché la documentazione in materia di transfer pricing possa essere considerata idonea, Masterfile e Documentazione Nazionale devono seguire la struttura prevista dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento 23 novembre 2020; sono ammissibili modifiche parziali e integrazioni che non comportino modifiche sostanziali delle informazioni. Con la bozza di circolare in consultazione fino al 12 ottobre, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo. La documentazione deve essere firmata, dal legale rappresentante del contribuente o dal suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via alla **consultazione pubblica** sulla [bozza di circolare](#) che fornisce chiarimenti in tema di **idoneità della documentazione** in materia di **prezzi di trasferimento**. Il termine entro cui inviare i contributi è il 12 ottobre 2021.

La bozza di circolare è stata redatta con l'obiettivo di fornire ulteriori istruzioni operative sulle novità introdotte dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020](#).

Leggi anche [Transfer pricing collaborativo con nuova documentazione anti-sanzioni](#)

Tra le novità più significative si rinviene quella relativa alla **firma elettronica con marca temporale** del **Masterfile** e della **Documentazione Nazionale** da parte del legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato. La firma dovrà essere apposta, in caso di comunicazione di possesso della documentazione, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (i.e., 30 novembre 2021).

Le indicazioni contenute nella bozza di circolare

Nella bozza di circolare sono stati ribaditi funzione e obiettivi della TP documentation. In particolare, il regime premiale, individuato dalla normativa in merito alla documentazione sul transfer pricing, si fonda sul riconoscimento dell'impegno e della **buona fede dei contribuenti**, i quali predispongono la documentazione in questione al fine di agevolare, in sede di controllo, il riscontro della conformità al principio dell'arm's length delle operazioni infragruppo.

Affinché la **documentazione** possa essere considerata **idonea**, la bozza di circolare specifica che sia il **Masterfile** che la **Documentazione Nazionale** devono seguire la struttura prevista dal provvedimento 23 novembre 2020. Più in dettaglio, se, da un lato, non sono modificabili titolazione e numerazione dei diversi capitoli della documentazione, dall'altro sono ammissibili **modifiche parziali e integrazioni** (solo se strettamente necessarie e volte ad una migliore comprensione del documento) che non comportino modifiche sostanziali delle informazioni previste nel provvedimento.

All'interno della bozza di circolare viene evidenziato espressamente che, sebbene il provvedimento non si limiti a fornire una mera indicazione degli elementi informativi, ma fornisca indicazioni specifiche con riferimento alla natura e ai contenuti sostanziali delle

informazioni richieste, ulteriori informazioni possono desumersi:

- dal titolo dei paragrafi;
- dalle descrizioni apposte tra parentesi quadre nel provvedimento;
- dalle definizioni contenute all'interno del provvedimento nonché
- delle Linee Guida OCSE.

La bozza di circolare ribadisce che, poiché a differenza di quanto previsto nel precedente provvedimento del 2010, il provvedimento 23 novembre 2020 **non prevede la distinzione tra società holding, sub-holding e controllate**. Le imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che intendono beneficiare del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni amministrative derivanti da rettifiche di transfer pricing, devono procedere alla predisposizione sia del Masterfile che della Documentazione Nazionale.

Il provvedimento prevede la possibilità di presentare **più di un Masterfile**, qualora il gruppo svolga attività diverse tra loro e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (cd. divisioni). Viene evidenziato che, qualora nel corso del controllo o di altra attività istruttoria dovesse sorgere l'esigenza di assumere informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l'entità locale, sarà necessario rendere disponibili i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, nonché illustrare le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento.

La bozza di circolare descrive inoltre il **contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale**, fornendo chiarimenti sulle ulteriori novità introdotte con il provvedimento, quali:

- la semplificazione rappresentata dalla facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati ed elementi delle operazioni infragruppo contenuti nella Documentazione Nazionale, volta a rendere meno oneroso l'accesso al regime premiale da parte delle piccole e medie imprese;
- la possibilità del contribuente di presentare la documentazione idonea con riguardo solo ad una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso, l'esimente sanzionatoria sarà applicata con esclusivo riguardo a dette operazioni;
- la documentazione necessaria per applicare il cd. "**approccio semplificato**", introdotto dall'art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, in tema di servizi a basso valore aggiunto.

All'interno del **Masterfile** dovranno essere inserite tutte le informazioni necessarie per descrivere:

- la struttura organizzativa del gruppo (schede illustrative e diagrammi di sintesi necessari per rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l'ubicazione geografica delle entità locali);
- la descrizione generale delle attività svolte dal gruppo;
- i flussi delle operazioni;
- un elenco e una breve descrizione dei principali contratti o accordi che disciplinano la prestazione di servizi infragruppo, APA e MAP.

All'interno della **Documentazione Nazionale** dovranno essere inserite specifiche informazioni relative alle operazioni infragruppo. Più in dettaglio, la Documentazione Nazionale dovrà contenere un'illustrazione generale dell'entità locale, la descrizione dettagliata della struttura operativa, delle attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall'entità locale, la descrizione delle operazioni infragruppo.

La bozza di circolare precisa che **omissioni o inesattezze parziali** (ad esempio, omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo) possono non pregiudicare l'applicazione del regime premiale qualora non siano suscettibili di

compromettere l'analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi.

In considerazione della scadenza della consultazione pubblica, prevista per la data 12 ottobre 2021, è prevedibile che la versione definitiva della circolare avvenga a ridosso della scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e della comunicazione di possesso della TP documentation (i.e., 30 novembre 2021).